

TORNATA DEL 7 MARZO 1854

— 26 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Continuazione della discussione sul progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 — Osservazioni del senatore Di Pollone all'articolo 12 — Modificazione proposta dal senatore De Fornari combattuta dal commissario regio, dal relatore e dai senatori Giulio e Della Marmora Alberto — È ritirata dal proponente — Emendamento del senatore Pinelli rigettato — Adozione degli articoli 12 e 13 — Aggiunta del senatore Di Pollone all'articolo 14 rigettata — Approvazione dell'articolo — Discorso del senatore Sauli sull'articolo 15 — Osservazioni del senatore Pinelli — Schiarimenti in proposito dati dal commissario regio — L'articolo viene approvato — Presentazione d'un progetto di legge relativo alla leva militare della classe del 1830 — Approvazione dei tre ultimi articoli 16, 17 e 18 — Relazione sulla legge riguardante la costruzione d'un bacino di carenaggio nel porto di Genova — Immediata discussione e adozione dei 3 articoli del progetto — Relazione di una petizione — votazione d'entrambe le leggi.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato, e dei seguenti omaggi.

ATTI DIVERSI.

GIULIO, segretario. Il signor avvocato Edoardo Bellono fa omaggio al Senato di alcuni esemplari del primo fascicolo della sua opera intitolata: *Commentario delle leggi*, desunto dalla esposizione dei motivi, dai rapporti delle Commissioni, e dalle discussioni seguite nel Parlamento.

PRESIDENTE. Debbo anche rendere conto al Senato dell'omaggio fattogli dall'ingegnere Michela, di un esemplare del suo progetto per l'erezione di un palazzo nazionale in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere l'articolo 3 del progetto di legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna, il quale è così concepito:

« Art. 3. L'imposta denominata *quinta barrancellaria*, insieme ad ogni altro prelevamento cui andava soggetto il prodotto del barrancellato a favore delle finanze, è soppressa dalla data del 1° gennaio 1855 a beneficio dei contribuenti assicurati. »

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola per proporre un'aggiunta a quest'articolo, onde meglio chiarire il modo col quale i contribuenti si devono rimborsare della quinta finora spettante alle finanze, e si direbbe: « È soppressa dalla data del 1° gennaio 1855 a beneficio dei contribuenti assicurati, che ne preleveranno l'importare dal totale delle loro rispettive denunzie. »

PRESIDENTE. Il commissario regio propone un'aggiunta all'articolo 3, tendente a mostrare il modo col quale devono i contribuenti risarcirsi della contribuzione che a loro favore è stata soppressa.

« che ne

preleveranno l'importare dal totale delle loro rispettive denunzie. »

Comunico l'emendamento all'ufficio centrale onde possa farvi le sue osservazioni.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Senza voler combattere ora l'aggiunta che il commissario regio propone, osservo primieramente che questa è questione di forma e non di sostanza, e che perciò più appositamente verrebbe questa disposizione consegnata ad un regolamento, che non inserita nella legge. Quindi osservo ancora che non appare troppo lucido il pensiero che si vuole esprimere con questa forma d'aggiunta. Io credo che, per la stessa materia a cui si riferisce l'aggiunta, non è cosa da venir contemplata nella legge; ove però il Senato credesse di dover qui sancire una tale disposizione, sarebbe opportuno di trovar una forma che rendesse più evidente il pensiero che si vuole esprimere.

PRESIDENTE. Prego il signor commissario regio di dire se insiste nella sua proposizione.

DE CANDIA, commissario regio. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, io non ho difficoltà ad ammettere che questa disposizione possa far materia piuttosto di regolamento che di legge; per conseguenza ritiro la mia aggiunta.

(Posto ai voti l'articolo 3, è approvato.)

Do lettura dell'articolo 4:

« Dall'epoca stessa la contribuzione denominata *amministrazione provinciale* cesserà di far parte dei contributi dovuti allo Stato, e le spese ed imposte provinciali e divisionali, non che le comunali, saranno quindi regolate dalle leggi sull'amministrazione comunale, provinciale e divisionale. Similmente cesserà da tale epoca ogni distinzione tra spese e dirame privilegiate e non privilegiate. »

La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Chieggo la parola per domandare solamente cosa significa questa espressione di *dirame* che non è da molti conosciuta.

PRESIDENTE. È una parola che vuol significare il modo di riparto dei tributi, cioè *diramare*; è una parola italiana e anche spagnuola usata in Sardegna; è parola tecnica, e vuol dire, ripeto, il ripartimento che si fa sui singoli contribuenti delle somme totali imposte ai comuni.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Soggiungerò che l'espressione è forse la più propria allo stato sociale della Sardegna,

quale fu sino agli ultimi tempi assai diverso da quello del Piemonte. Nella Sardegna la società è ancora divisa in classi molto distinte, le quali formano come i rami diversi di un albero. L'espressione è perciò appropriata come raffigurante lo stato della società cui deve applicarsi la legge.

(Posto ai voti l'articolo 4 è approvato.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 5 :

« È stabilita da quell'epoca in poi nell'isola di Sardegna una nuova contribuzione prediale, la quale dovrà ripartirsi indistintamente sulla proprietà fondiaria in proporzione del reddito imponibile. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 6 :

« Il principale della contribuzione prediale, in conformità dell'articolo precedente, nonché i centesimi addizionali fissi da ripartirsi in aumento al principale, indipendentemente da quelli relativi all'aggio dovuto agli esattori, saranno determinati per legge speciale. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 7 :

« La contribuzione prediale colpirà la proprietà fondiaria senza difalco di canoni, livelli, debiti o pesi censuari ed ipotecari, e sarà ripartita su tutti indistintamente i terreni, i fabbricati, gli opifizi, sulle tonnare e peschiere, e su tutti gli altri beni immobili per natura loro, e dichiarati immobili dagli articoli 200 e 205 del Codice civile a chiunque appartengano: al demanio, comuni o privati, residenti o non residenti, regnicoli o stranieri, ecclesiastici e laici, corpi morali, corporazioni od istituzioni qualunque, senza distinzione di classe, rimossa ogni eccezione d'uso, consuetudine o privilegio in contrario. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 8 :

« Per i beni specialmente soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'isola, è riservata al proprietario utile o debitore la ritenzione su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo, della porzione di tributo corrispondente al peso, salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito nell'atto di costituzione. »

« La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale, della quale è fatto cenno all'articolo 6. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 9 :

« Il reddito netto accennato nell'articolo 5 si desumerà, per ora, da un catasto provvisorio, fatto colle regole d'arte, a seconda dei lavori planimetrici già esistenti, come verrà con apposito regolamento indicato. »

« I redditi delle tonnare e peschiere in esercizio, compresi gli edifici inservienti alle medesime, sarà determinato sulla base delle locazioni reali o presunte di un decennio, sotto la deduzione di un decimo. »

(È approvato.)

FINELLI. Mi sembra che quest'articolo sia concepito in senso poco coerente : « I redditi delle tonnare che sarà determinato. »

PRESIDENTE. È un errore di stampa.

Leggo l'articolo 10 :

« Tassato per tali proprietà il censimento prediale ed accettato in conseguenza il relativo reddito imponibile, il Governo provvederà all'adeguato ripartimento della somma principale costituente l'imposta, suddividendola in quote-parti proporzionali fra le provincie, indi fra i comuni e per

ultime fra i proprietari contribuenti in ragione dell'anzietà del reddito imponibile. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 11 :

« I richiami che gl'interessati, siano privati, comuni o corpi morali, potessero fare onde ottenere rettificazioni, sia nella misura, sia negli estimi, saranno proposti nei modi stabiliti con apposito regolamento e risolti sommariamente e senza costo di spesa dagli ufficiali del censo, salvo sempre il ricorso in via contenzioso-amministrativa. »

« I reclami potranno essere così assoluti, come comparativi. I medesimi però non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettificazione ed al rimborso. »

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 12 :

« Il censimento prediale provvisorio starà in vigore finchè con altra legge non siasi istituito il censimento stabile parcellare ; in ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura d'ogni proprietà, assegnato ora provvisoriamente, non potrà essere mutato se non dopo trent'anni almeno. »

DI POLLONE. Prego il Senato di voler considerare che in questa materia abbiamo dei precedenti che dovrebbero far legge.

Il decreto sull'imposta del 1818 stabilì che il catasto non si potesse rivedere che ogni dieci anni.

Io credo utilissimo che si stabilisca un lungo periodo onde non si proceda continuamente all'esame del censimento ; ma un periodo di trent'anni mi pare troppo lungo.

Pregherei perciò il signor relatore della Commissione a dire il motivo che l'ha potuto indurre alla disposizione di questo periodo che io, come dissi, trovo soverchiamente lungo.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'ufficio centrale non ebbe in mente di stabilire che il catasto non potesse venire fatto che alla distanza di trent'anni, e questo credo si veggia dalla redazione dell'articolo. L'ufficio centrale considerò che, in un paese dove i terreni paludosi abbondano, siccome il rimediare alle condizioni dei terreni è cosa che esige capitali molto considerevoli, per cui il compenso è sempre rimandato ad epoca lontana, così era conveniente lo stabilire che, quantunque il catasto parcellare venisse fatto avanti i 30 anni, tuttavia l'estimo che fosse eseguito all'epoca del catasto provvisorio per questi terreni novellamente bonificati, non sarebbe alterato... (Interrotto)

DI POLLONE. Domando la parola per stabilire in modo più chiaro e più preciso il senso della mia domanda, giacchè mi parve che il signor relatore, forse perchè io non mi sono bene espresso, mi desse una risposta che non alludesse a quello che io bramava di sapere.

Io mi varrò di uno de' suoi argomenti, e dirò che in un paese nuovo, dove il catasto non esiste, e dove forse occorreranno molti errori nello stabilirlo, conviene avere un periodo assai più breve per riparare agli errori tanto dannosi al proprietario quanto dannosi allo Stato, qualora non fossero apprezzati sì e come dovranno esserlo ; ed io crederò, che seguendo il principio stabilito dal regio editto del 1818 in materia di contribuzioni, convenisse stabilire che non potrà essere riveduto prima di 10 anni. E questo non impone l'obbligo al Governo di far rivedere il catasto, poichè di fatti la legge del 1818, che da tanto tempo abbiamo in vigore, non ha dato mai luogo ad una revisione.

Io vorrei solamente che si lasciasse, come diciamo volgarmente, la porta aperta ; che si desse al Governo il mezzo di

ripurano agli errori che potranno occorrere in caso di tanto momento quale si è il censimento della Sardegna. Proporrèi pertanto al Senato di ridurre a 10 anni il periodo di 50.

DE CANDIA, commissario regio. Veramente il Ministero nella prima proposta di legge aveva fissato in genere, la revisione del catasto non doverci operare prima di 10 anni, e questo in conformità di quanto ancora è stabilito in Francia e, a poco presso, in tutti gli altri paesi; ma però, nella considerazione che pella Sardegna era d'uopo che molti capitali si potessero versare in quell'isola onde far progredire la sua agricoltura e la sua industria, o quanto meno far fruttare una quantità di terreni che oggidì giacciono negletti, e che pel fatto stesso della scarsa popolazione rimangono senza coltivatori, si volle invitare con ogni modo di facilitazione gli speculatori ad accorrervi, offerendo loro dei vantaggi nella stabilità che per questa legge si darebbe alle tariffe d'estimo delle varie classi de' terreni che sarebbero per ridurre a coltura, siccome ancora que' tali anche indigeni che fossero tentati a imprendere nuove coltivazioni, onde avessero una guarentigia che, qualora si dovesse rifare il catasto, non potesse questa base d'estimo essere variata e posta in forse la loro speculazione.

Ma l'articolo 12 non esclude che, ove si voglia, si possa rifare il catasto prima del tempo accennato, ad un'epoca più approssimata; potrebbe quindi rifarsi da qui a 10, a 20 anni senza che ciò possa per nulla pregiudicare il concetto di quest'articolo.

Non è che in quest'intendimento che il Governo ha accettata questa modificazione già prima proposta e sanzionata nell'altra Camera; ben inteso che, qualora vi fossero degli errori di fatto è dell'essenza stessa del catasto, che debbansi rettificare.

DI POLLONE. Mi duole di dover contrapporre un'opinione contraria al commissario regio; ma in materia catastale io non credo che un semplice errore si possa modificare.

Citerò l'esempio della città di Torino, la quale non ha una perequazione esatta e giusta. L'antico corpo municipale, per una nuova perequazione che credeva veramente utile a tutti i proprietari, dividendo i pesi delle contribuzioni in modi equi, fece istanze ripetute, e non potè ottenere che questa perequazione si ponesse in vigore, perchè appunto la legge vi ostava, senza una perequazione generale: nè poteva farsi una modificazione di un errore materiale qualunque.

DE CANDIA, commissario regio. Qui non si tratta già di perequazione o sperequazione nell'attribuire la tariffa di estimo ad ogni singola proprietà, ma di ciò che verrà deciso dalle tariffe di estimo in ordine alle varie qualità e classi dei terreni; chè, dovendo la fissazione di questa tariffa passare per una lunga trafila di accertamenti censuari, non si può con ragione temere di cader in errori materiali; dovendosi essa fissare dietro un maturo giudizio sullo stato attuale delle costruzioni e delle relative rendite dell'isola, non potranno sfuggire a coloro che dovranno presiedere a questa operazione degli errori ai quali vorrebbe accennare il preopinante.

LA MARMORA ALBERTO. Poichè il commissario regio, che si frova qui, è pure direttore dei lavori planimetrici e geodetici, desidererei che illuminasse il Senato intorno al punto in cui sono i lavori, e intorno ai vantaggi che ne possiamo sperare; desidererei cioè che indicasse sommaramente a che punto sono questi lavori, e se si può sperare di avere un catasto, se non de' finitivo, almeno provvisorio.

DE CANDIA, commissario regio. Onde rispondere all'onorevole senatore preopinante, io dovrei entrare forse in troppi dettagli, che annoierebbero il Senato.

Molte voci. Si domanda solamente un'indicazione sommaria.

DE CANDIA, commissario regio. Io dirò dunque in poche parole che i lavori planimetrici iniziati nell'anno 1840 per ordine ministeriale, sotto gli auspicii dello stato maggiore generale, erano allora diretti nell'intendimento di misurare la superficie dell'isola classificandola in terreni demaniali, comunali, e di proprietà privata; e queste operazioni ebbero oggi compimento; cosicchè conosciamo appunto queste gran masse di terreno demaniali, comunali e private. Queste ultime masse di terreni, pel fatto stesso dei rilevamenti, vennero spartite dalle intersezioni naturali di acque e strade od altre accidentalità di terreni in altrettanti poligoni di cui fummo in grado di calcolare aumentata la superficie; e appunto le operazioni secondarie dovranno rivolgersi a determinare le aree di queste piccole frazioni, e si potrà in allora stabilire la qualificazione, classificazione e l'estimo di questi terreni per poi attribuire ad essi tutte le altre operazioni censuarie. Quindi il censimento de' terreni dividendosi nella parte misura, e nella parte stima, per ciò che riguarda la prima parte possiamo dirla oggidì compiuta; per la seconda si applicheranno appunto le osservazioni secondarie che il Governo dovrà ordinarvi, mercè apposito regolamento, allorchè questa legge avrà ricevuta la sanzione sovrana. Se il signor senatore preopinante desidera ancora entrare in qualche maggior particolare sopra il modo col quale vennero fatti i lavori, io lo compiacerò; ma egli è più che tutti in grado di sapere come questi furono condotti, poichè le molte volte ha avuto occasione di dare delle scorse alle mappe ed agli altri materiali di cui compongonsi i nostri lavori planimetrici e geodetici.

LA MARMORA ALBERTO. Io ho presa la parola precisamente perchè questi lavori che si sono intrapresi da molti anni, e che sono meritamente affidati al signor colonnello, vennero qualche volta criticati. Si è creduto nel paese che si spendessero malamente i denari dello Stato in queste operazioni; ed io desiderava di far rettificare quest'idea. Anzi dirò di più: la Sardegna in questo punto trovasi in una circostanza molto più favorevole che lo Stato nostro continentale, dove ora, se si vorrà fare una cosa in regola, bisogna applicare il catasto alla triangolazione. In Sardegna si è cominciato dal vero punto, venendo cioè da una triangolazione più grande ad una infima; e così si venne presso a poco a stabilire in modo veramente geometrico, e dirò quasi matematico, la superficie di ogni terreno, e per conseguenza il catasto cominciò veramente da colà donde si doveva cominciare.

Credo quindi che i denari che si sono spesi in questi anni per tale operazione (la quale fu meritamente affidata al signor colonnello), sono stati bene spesi. Desidero perciò che il Senato ed anche il pubblico lo sappia.

Ecco il motivo per cui ho presa la parola, vale a dire onde si diffondesse anche in Sardegna la verità della cosa, e ne fosse perciò rettificato il falso concetto.

DE CANDIA, commissario regio. Io ringrazio il signor senatore della buona opinione che egli ha concepito de' nostri lavori: sicuramente nessuno era ed è meglio di lui in grado di giudicarne, ed è a lui medesimo che noi dobbiamo in gran parte essere grati di avere potuto iniziarli sopra sicure basi, giacchè ci siamo basati sopra la sua triangolazione principale. Quanto poi ai danari spesi per quelle grandi opere, io assi-

entro il Senato che si spese molto meno danaro e tempo di quanto prima erasi stabilito, e me ne appello all'onorevole quartiermastro generale che in allora era a capo del regio corpo di stato maggiore; chè, quando si trattò di iniziare questi lavori, opinavasi dovervisi impiegare almeno 15 anni onde poterli compiere, e molti milioni; ed invece non ebbero a spendere che 10 anni presso a poco, ed un milione, e qualche centinaio di mila lire. Per conseguenza io credo che in questa parte siasi fatta tutta l'economia possibile senza per nulla nuocere alla bontà dell'opera; e porto opinione che tanto il Senato, quanto il paese saranno rassicurati sul modo che questi lavori furono operati secondo i migliori dettami della scienza, e sospinti da quel massimo interesse che arreca ad una cosa che dee portar giovamento al paese natio ed allo Stato.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 12...

DE FORNARI. Domando la parola.

Mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Pollone, su cui si ragionò variamente, meritino considerazione. Veramente il termine di 30 anni sembra esorbitante, se non ne sia nella legge stessa in qualche maniera motivata la ragione; tanto più per la differenza che avvi nel sistema della legge in vigore nel resto dello Stato ove lo stesso termine non è che di 10 anni. Per conseguenza bisogna tutt'almeno, a mio avviso, che la legge motivi in qualche maniera, con le considerazioni speciali della Sardegna, la protrazione a 30 anni.

I quali motivi però non si verificano se non a fronte di certe contingenze straordinarie ben meritevoli di speciali considerazioni e disposizioni; cosicchè è a me pare che si potrebbe conciliare l'una vista e l'altra, conservando il termine ordinario di 10 anni, per le rettificazioni occorrenti colà come sul continente, e protraendolo a 30 anni, se vuoi, per le circostanze straordinarie, al quale sarebbero ad aggiungere all'articolo le parole: « salvo se trattasi di nuove coltivazioni o bonificazioni in grande di terreno, in favore delle quali il termine sarà protratto a 30 anni ».

Ben vedo che questo può presentare qualche difficoltà in ragione appunto della valutazione di queste coltivazioni in grande, alle quali difficoltà, però, se sorgessero, si potrebbe provvedere con apposite verificazioni, ed occorrendo in via contenzioso-amministrativa; propongo in questo senso formulato il mio emendamento.

DE CANDIA, commissario regio. Sono dolente di dovere osservare al signor senatore preopinante che nell'articolo seguente è appunto fatta parola della bonificazione per gli asciugamenti di stagni e paludi con colmate o acquisto di terreni; che là appunto avrebbe sede la sua osservazione, che non trattasi nell'articolo 12, come già si è accennato poc'anzi, che della tariffa d'estimo e non già del tempo della rinnovazione del catasto. Il catasto potrà benissimo essere riveduto prima di trent'anni se si credesse, ma quest'articolo non pregiudica a questa possibilità; si sono date perciò quelle ragioni che ella avrà apprezzato, cioè che quel tempo di stabilità così prolungata nella stima era per dare luogo agli speculatori di poter impiegare più agevolmente i loro capitali nell'isola.

DE FORNARI. Per queste osservazioni del signor commissario regio, io ritiro una parte dell'emendamento; ma insisterei perchè il termine per far luogo alle rettificazioni ordinarie sia ristretto a 10 anni, perchè mi pare che le ragioni addotte dall'onorevole senatore Di Pollone e siano molto apprezzabili, in confronto delle leggi esistenti sul continente e relativamente alle circostanze comuni.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari riduce il suo emendamento alla prima parte, cioè al termine di dieci anni in luogo di quello di trent'anni.

Domando se vi ha chi appoggia quest'emendamento.

(È appoggiato.)

DI MONTEZEMOLO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'ufficio centrale non può acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole senatore De Fornari. L'ufficio centrale osserva che per parificare in tutto le disposizioni della legge sulla contribuzione prediale in Sardegna a quella che regolò l'imposta prediale in Piemonte, bisognerebbe che fossero pari in tutto le condizioni dei due diversi paesi. Quando la legge che stabilì tale imposta sul continente fu fatta, la terra che doveva pagare quest'imposta aveva già bevuto quei capitali che la rendevano produttiva; in Sardegna questa terra non ha assorbito ancora il necessario capitale, e bisogna farle tali condizioni da renderne possibile il rimborso a quelli che li versano nel suo seno per fecondarla; quindi, siccome diverse sono le condizioni dei due paesi, diverso deve essere in questa parte il tenore della legge che li riguarda.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Non è punto per insistere sulla proposizione sollevata che domandai la parola; solo desidererei di far notare al Senato che vi sono due questioni ben distinte, una delle quali riguarda la guarentigia che si vuole accordare ai capitali che verranno impiegati a migliorare la condizione della Sardegna, e a quest'emergente provvede ampiamente l'articolo 13.

L'osservazione, che aveva fatta al Senato, si riferisce all'articolo 12, e diceva che non aveva altro scopo fuorchè di non legare il Governo.

Il Governo non potrà per 30 anni loccare a quel censimento che l'articolo stesso dice assegnato provvisoriamente. Questo sarà un provvisorio di 30 anni, e che io non credo doversi stabilire.

Io porto avviso che quando si fissi a 10, ed anche a 15 anni, non vi sarebbe quell'inconveniente che presenta un così lungo lasso di tempo; del resto credo che le osservazioni fatte dal signor relatore non siano di natura da poter contrapporre una ragione sufficiente a mantenere un così lungo periodo.

DE FORNARI. Fo avvertire che l'onorevole signor ministro delle finanze faceva testè osservazioni, nel mio senso, relativamente appunto alle rettificazioni ordinarie, le quali, ovunque, non si dovrebbero di troppo differire.

GIULIO. Gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni affini tra loro, ma però perfettamente distinte. L'articolo 13 si riferisce ai bonificamenti fatti con asciugamenti di stagni e paludi, con colmate o con acquisto di terreni sottratti alle inondazioni dei fiumi e torrenti; e per questi stabilisce un termine di 60 anni, perchè le operazioni necessarie pel prosciugamento di stagni, per l'arginamento di fiumi esigono capitali e cure maggiori di quelli che siano necessari per la fecondazione di altri terreni. Non si può quindi dire che a tutti i casi provveda la disposizione di quest'articolo 13. Oltre ai terreni salvati dall'invasione delle acque, ai quali solo provvede l'articolo 13, resta a provvedere a tutte le altre coltivazioni che possono farsi sopra terreni di altro genere, segnatamente, per esempio, i dissodamenti; nè si potrebbe dire che questi cadano nelle disposizioni dell'articolo 13; nè vi è dubbio che l'impiego di vistosi capitali in

Sardegna non incontri difficoltà di un ordine ben diverso da quello che offre l'impiego di capitali nelle terre del continente; nè vi è dubbio che, sia per la mancanza di capitale nell'isola stessa, sia per le condizioni climateriche, sia per le condizioni sociali, egli è sommamente difficile che notabili capitali si portino a fecondare i terreni per altro fertillissimi della Sardegna; è dunque fondata una distinzione tra i terreni della Sardegna e quelli di terraferma; vi ha ragione per dare al capitalista che investirà i suoi capitali nelle terre di Sardegna la sicurezza che egli non verrà forzato dalla legge ad essere mullato per avere così impiegati i suoi capitali, e che il coltivatore più diligente non si troverà più aggravato che il coltivatore negligente.

Io credo adunque vi sia ragione per consentire ai capitalisti sardi un tempo più lungo pel fruttuoso impiego dei suoi capitali. Certamente il decidere se debba essere di 30, di 25, di 20 anni, sarebbe cosa oltremodo difficile, per la quale non si possono addurre principii certi. Un termine di quindici anni sarebbe probabilmente troppo breve. Io non credo che in quindici anni, stante la condizione attuale della Sardegna, e la necessità di importare bestiami, stromenti e coloni, sia possibile che il capitalista possa rientrare interamente nelle sue anticipazioni, e credo che il termine dovrebbe essere più lungo di quindici anni.

Il progetto lo stabilisce di trent'anni: non vedo motivo perentorio per allontanarsi molto da questo termine. Ove però il Senato lo credesse eccessivamente lungo, si potrebbe forse abbreviare alquanto, riducendolo a 20, forse a 25; ma il principio mi pare inconcusso, essere necessario, cioè, per favorire l'impiego di importanti capitali nell'isola, di accordare un termine più lungo di quello che la legge del continente accorda, vale a dire di un termine di soli dieci anni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io credo tanto più che si debba fare un favore speciale per la circostanza che sto per accennare.

Forse alcuni dei miei colleghi ignorano che quelli che vogliono impiantare uno stabilimento agrario di qualche valore, oltre moltissime difficoltà del suolo, hanno ancora quella del clima. In Sardegna vi è una gran disgrazia, essendo che quegli che si mette alla testa di uno stabilimento agricolo (sinora almeno nei luoghi che sono ubertosi, i quali per lo più sono mal sani), non può assistere, nè quando si semina, nè quando si raccoglie. Io credo che questa circostanza sia tanto grave da doversi valutare per concedere un favore speciale a quelli che si risolverebbero a fondare tali stabilimenti.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAULI. Questo spazio di trent'anni è sicuramente un favore, ma non è dimostrato che ecceda veramente i limiti della discrezione e la proporzione della spesa e della pena che incontrerebbe chiunque voglia fare uno stabilimento agricolo nell'isola.

Credo si possa ancora aggiungere un'osservazione, ed è questa: quanto più grande sarà l'allettamento offerto ad ospiti agricoltori, tanto maggiore sarà il guadagno che vi farà il Governo: meglio è il percepire poco da molti contribuenti, che non percepire cosa alcuna come avverrebbe se non vi fossero nuovi coltivatori.

PINELLI. Pare che le considerazioni fatte valere contro l'emendamento non siano tali da distruggere assolutamente le ragioni che lo appoggiano.

Io convengo pienamente coi senatori preoccupanti che si debba cercare di dare avviamento ai capitali per le fertilizzazioni dei sodi della Sardegna; ma primieramente faccio presente che supponendosi adottata la redazione nella conformità che sta nel progetto, ne verrebbe che un terreno classificato per incolto dovrebbe essere creduto tale per 30 anni.

Se questo non sia poi un eccedere nel favore accordato al capitale, mi pare almeno dubbioso, perchè si tratta di terreni censiti come colti; vi potrà essere sicuramente l'impiego di capitali, ma quest'impiego non sarà tale da non avere già un certo compenso nella coltura esistente.

Se si tratta poi di terreni censiti come incolti, sicuramente il rendere questo censimento, che sarà tenuissimo, progressivo per 30 anni, sarebbe un dare un allettamento che si può dire alquanto eccessivo.

Io dico poi che non vedo che la stessa ragione della legge militi per un'estensione simile; perchè se è vero che bisogna dare avviamento a questi capitali, è vero egualmente che bisogna cercare di stimolare quest'industria.

Ora, se quest'industria avesse un termine così lungo, che si può dire eguale al massimo che hanno di durata le leggi (perchè non vi sono sicuramente leggi che siano durevoli oltre a 30 anni), questo invece di dare stimolo, servirà forse anzi a mantenere un'indolenza, e non vi è dubbio che indirettamente si può eccitare anche l'industria, obbligando a fertilizzare de' terreni i quali sarebbero incolti attualmente.

Per queste considerazioni pertanto io appoggerei l'emendamento del senatore Di Pollone.

Non avrei poi difficoltà anche per un termine di 20 anni se si trattasse di portarlo a questo segno, come parmi che l'onorevole senatore Giulio intendeva poter essere anche conciliabile. In questo senso io credo che si potrebbe dare un appagamento alle diverse opinioni.

DI POLLONE. Mi accosto alla proposta di 20 anni fatta dal senatore Giulio.

Io non ho avuto l'onore di fare veruna proposta, e non intendo di farne nessuna.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli dee far la proposizione per suo conto, se intende che sia posta in discussione.

PINELLI. Il senatore Di Pollone ha proposto l'emendamento; dunque...

DI POLLONE. Egli si rapporta alla proposta Giulio.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone non fece che un'osservazione; l'emendamento è del senatore De Fornari, il quale pone il termine a 10 anni.

Il senatore Di Pollone diede occasione a questo emendamento, ma non lo propose.

PINELLI. Lo proporrò a nome mio in via di sottoemendamento.

PRESIDENTE. Lo propone ella a 20 anni? Non è allora un sottoemendamento, ma è un emendamento che si scosta meno dell'altro dal progetto.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Per non protrarre la discussione, che durò già un tempo molto lungo, chiederai che si chiudesse la discussione, osservando, quanto all'emendamento accennato, che l'ufficio centrale persiste nella sua proposizione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Pinelli, che tende a fissare il termine a 20 anni, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 12.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 13 :

« Il censimento dei terreni bonificati, con asciugamento di stagni e paludi con colmate o con acquisto di terreni sottratti alle inondazioni dei fiumi e torrenti, sarà inalterabile per sessant'anni.

« Qualora venisse stabilito in tal periodo di tempo il catasto parcellare, la tassa risultante dalla nuova stima non sarà applicabile finchè sia trascorso lo stesso periodo. »

Se non si chiede la parola, è debito mio di porlo ai voti. Chi approva l'articolo 13 si alzi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 14 :

« Per le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile si osserveranno in ogni parte le disposizioni della nuova legge d'imposta sui fabbricati. »

DI POLLONE. La legge sull'imposta dei fabbricati, nell'articolo 18 stabiliva che, quanto alla Sardegna, sarà provveduto colla legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in quell'isola. Ora coll'articolo 5 di questa legge io vedo disposta e stabilita da quell'epoca in poi nell'isola di Sardegna una nuova contribuzione prediale. L'epoca cui allude quest'articolo, se mal non mi appongo, sarebbe quella del 1853. Io domando, in via di semplice schiarimento, e per dileguare da altre persone quel dubbio stasso che è nato in me, io domando, dico, se la legge sui fabbricati sarà attuata immediatamente, se avrà corso in Sardegna dalla stessa epoca che è stata fissata per la terraferma.

DE CANDIA, commissario regio. È indubitato che si è stabilito che non potrebbsi introdurre un nuovo modo di censire i fabbricati se non allora quando si sarebbe attuata la legge sulle contribuzioni prediali che ci occupa. Quindi io rispondo all'onorevole preopinante che, ben inteso, la legge sui fabbricati non sarà attuata in Sardegna se non allora appunto che sarà riordinata tutta la contribuzione, giacchè ora trovasi in quella inglobato il censimento delle case, e queste sono a parte delle contribuzioni vigenti; quindi non potrebbero adesso sottrarre tutto ad un tratto a questo pagamento; ma è ovvio dovere anzitutto riordinare tanto il contributo dei beni rustici quanto quello dei fabbricati; bisogna quindi partire dalla stessa epoca: soltanto si intese accennare che nel censimento delle case si seguirà la legge che è stata poc'anzi votata dal Parlamento e non già le norme che nello scorso anno facevan parte della legge sulle contribuzioni prediali, per cui si sono annullati tutti gli articoli che avevano tratto al suddetto censimento.

DI POLLONE. Io insisto per la spiegazione che ho provocato, mentre io credo di poter dichiarare, che allorché la Commissione di finanze del Senato si occupava della legge sui fabbricati, ed ha esaminato l'articolo 18, erasi convinta, o almeno molti dei membri che la componevano erano convinti, che questa legge dovesse avere il suo effetto immediatamente. Quindi se il Senato crede di adottare l'opinione del commissario regio, che non debba aver luogo se non che col primo del 1853, credo utile, anzi indispensabile, di farne cenno.

DE MARCONA ALBERTO. Io pregherei il preopinante di volermi ricordare, non di tutto, ma di una parte di quello che ebbi l'onore di dire al Senato. La Sardegna si trova adesso in fatto di contributi in uno stato, dirò, di tale disordine, che non è possibile o tenere l'imposta senza che sia coordinata con tutti gli altri riordinamenti di nuove imposte.

Io credo che sarà impossibile ottenere una nuova legge prima che lo siano tutte le altre che sono ad essa connesse; epperò m'avviso che non si possa recare in atto la legge sui

fabbricati che quando sarà attuata la legge sull'imposta prediale.

DI POLLONE. Pregherei il Senato di volermi permettere per la terza volta di dire due parole, benchè io abbia già parlato due volte sopra una tale questione.

(Il Senato vi assente.)

Le case, si dice, pagano; dunque sono censite. Si tratta di vedere se l'aumento che è stato portato da quella legge debba essere applicato sì o no alle case attualmente censite. Ora mi faccio lecito di osservare al Senato, che vi è una gran differenza fra i poderi o le case. Le case nelle città come Cagliari, Sassari e altri luoghi cospicui di Sardegna, fruttano, e ciò che ne fa prova si è che esse sono censite, e che sono in un caso eccezionale relativamente agli altri fondi dell'isola medesima; quindi non sarebbe impossibile di applicare questa legge. Questa impossibilità io non la vedo. Resta solo a misurare la convenienza di quest'applicazione. Ritengo che la questione debba essere ridotta a questo punto, cioè doversi sciogliere preliminarmente il quesito: se per le case e gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, si osserveranno in ogni loro parte le disposizioni della legge d'imposta sui fabbricati a datare dal 1° del 1853; in caso che il Senato aderisca all'opinione del commissario regio, io dichiaro che essa non è colla mia; quindi io lascierei al commissario stesso di proporre un emendamento.

DE CANDIA, commissario regio. A me parrebbe meno esatto lo introdurre, a proposito di una legge prediale, una eccezione che non è consentita, dirò, dallo spirito stesso della legge; poichè si dice che questa legge sulle contribuzioni prediali dovrà avere incominciamento dal 1853.

Quest'articolo 14 non accenna, come già dissi, che al modo di dover censire i fabbricati; ma non si deve fare una distinzione fra l'uno e l'altro genere d'imposta, dire cioè che dovrà cominciare dal 1853 il tributo prediale pe' beni rustici e subito dovrassi cominciare quello sui fabbricati. Mi pare che questo sarebbe, per così dire, ledere un principio già adottato dal Senato...

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il commissario regio non ha più nulla a dire, io gliela concedo.

DE CANDIA, commissario regio. Cedo la parola.

CIBRARIO. Il signor senatore Di Pollone non afferma già che debba la legge d'imposta sui fabbricati cominciare per la Sardegna dall'epoca della promulgazione della presente legge, ma crede che sia utile, quando il Senato intenda, che abbia cominciamento dal primo gennaio 1853, di aggiungere questa spiegazione nell'articolo.

La questione è semplicissima: si tratta di vedere se, quantunque, come noi crediamo, dallo spirito della legge si manifesti già evidentemente che nessuna delle imposte che si stabiliscono colla presente legge debba cominciare prima del 1853, tuttavia sia opportuno, per maggiore spiegazione, per appagamento di quei senatori che potessero essere di sentimento diverso, di enunciare chiaramente in quest'articolo 14 che deve cominciare dall'epoca stessa accennata nell'articolo quinto.

DE CANDIA, commissario regio. In questo senso io non ho nulla ad opporre.

CIBRARIO. L'ufficio dichiara che, pel canto suo, non ha difficoltà di aderire alla spiegazione domandata dal signor conte Di Pollone.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi credo in dovere di far osservare che l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone veramente non è necessaria.

Abbiamo l'articolo 5 il quale stabilisce un principio generale, un principio universalmente applicabile. Ivi si dice che la nuova contribuzione prediale è stabilita da quell'epoca in poi, cioè dal primo del 1853. Ora, sotto nome di contribuzione prediale si intende naturalmente non solamente quella contribuzione che affetta la terra, ma quella altresì che affetta le case, epperò se noi ravvicineremo l'articolo 5 allo articolo 14 ne viene per conseguenza che tanto per la terra, quanto per le case la nuova contribuzione non potrà avere effetto che dal primo gennaio 1853.

Si aggiunge poi un'altra ragione a chiarire e mettere fuor d'ogni dubbio questa interpretazione: la nuove contribuzioni prediali non debbono aver effetto se non quando siano cessate quelle anormali contribuzioni antiche alle quali accenna l'articolo 5; ora queste non cessano che col primo gennaio 1853; dunque anche di qui si induce che la nuova contribuzione normale e regolare non avrà effetto tanto per le case quanto per le terre che dal primo gennaio 1853.

Di che induco nuovamente che non mi par necessario di ingombrare la legge con una spiegazione, a mio vedere, assolutamente inutile.

DE FORNABU. Per quanto io sappia, la legge sui fabbricati non è ancora stata promulgata; ora domando se sia il caso di riferirvisi nella legge che stiamo discutendo; a me pare che no.

Le ragioni testè adotte dall'onorevole ministro mi sembrano inoltre provare che non è necessaria alcuna apposita menzione per l'applicazione della legge sui fabbricati, giacchè veramente l'articolo 5 è quello che stabilisce tutto ciò che riguarda l'imposta prediale che comprende i fabbricati ancora.

Io credo che per queste due ragioni l'articolo che stiamo discutendo sarebbe da sopprimersi, in quanto che questo articolo, come osservava l'onorevole ministro, sarebbe superfluo, e poi sarebbe anche, a mio senso, intempestivo riferendosi ad una legge che non è ancora promulgata, e potrebbe ancora non esserlo.

PRESIDENTE. Propone il senatore Di Pollone di aggiungere la clausola seguente: « a datare dal primo gennaio 1853; » e ciò propone, non perchè tale fissazione di tempo sia consentanea alla sua opinione, ma solamente per il caso in cui il Senato stimi che questo articolo abbisogni di una maggiore spiegazione, onde non rimanga dubbio se la legge sui fabbricati debba o no avere in Sardegna immediata esecuzione.

Metto adunque ai voti l'aggiunta del senatore Di Pollone, la quale se sarà accettata, il dubbio sarà sciolto.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Se non si fa altra proposizione, il presidente non ha alcun mezzo di schiarire ulteriormente l'insorta dubbietà. Perciò a lui altro non resta che mettere ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 14 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. I terreni aperti situati nella cerchia delle così dette *vidazzoni* o *paberilli*, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell'articolo 17, a datare dal 1° gennaio 1853, esonerati da tale servitù, e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta.

« Sarà perciò in questi terreni, tuttochè aperti, in qualunque tempo, e anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame di qualsiasi genere senza il permesso del proprietario, sotto le pene stesse stabilite dalle vigenti leggi per l'introduzione del bestiame nei terreni chiusi. »

SAURU. Le leggi dettate o, per dir meglio, imposte da una

necessità assoluta possono difficilmente riuscire buone per ogni verso, perchè la stessa necessità, dinanzi alla quale fa d'uopo piegare il capo, non lascia nemmeno intiera la libertà della discussione. Questa necessità esiste, nè vale indagare le cagioni che la produssero. A che cosa giovano le tarde e non sempre giuste recriminazioni? Esse appartengono alla storia la quale richiede occhio scrutatore, critico, spassionato e sagace per distinguere il vero, e stile sommamente preciso per rappresentarlo a dovere. Queste doti non sono volgari.

Io mi compiaccio invece di riconoscere che nell'articolo 13 sta uno dei massimi benefici che ora far si possano alla Sardegna, poich'esso vi crea e vi consacra il principio del libero alodio, vale a dire della libera e perfetta proprietà. Poco giova il possedere, se nei terreni posseduti non si possono introdurre gli avvicendamenti e i generi di coltura che meglio talentano al possessore o che suggeriti gli sono dalle cognizioni da lui acquistate.

All'introduzione di questo principio guidavano in Sardegna le franchigie già da qualche anno procurate dal magnanimo Re Carlo Alberto, di cui, qualunque stata nesia l'applicazione, non si potrà calcolare tutto il pregio sino a tanto che, con l'aiuto del tempo e di utili provvedimenti, esse non abbiano prodotto i frutti onde non mancheranno di essere seconda sorgente. La servitù del pascolo era ed è tuttavia uno dei più possenti ostacoli al progresso.

Noti sono ad ognuno i vari stadii che i popoli d'ogni paese ebbero a percorrere, prima di giungere alla civiltà. L'ultimo di essi era il passaggio della pastorizia all'agricoltura. Ottimo e degno di lode sarà sempre ogni provvedimento che miri ad allettare i pastori della Sardegna ad abbandonare la vita errante e quasi selvaggia che menano, per abbracciare la condizione di agricoltori. Ma il principio sancito da questo articolo di legge ricadrà lettera morta, ma gli allettamenti riusciranno pur troppo inutili, se non vanno congiunti colla forza governata dalla più severa e dalla più retta giustizia; dalla giustizia che dee vegliare sopra i pastori affinchè non sieno danneggiati od offesi, ed affinchè non oltrepassino i limiti dei diritti che loro vengono conservati.

È quindi urgente necessità lo stanziare senza indugio leggi di pubblica sicurezza, deputare magistrati costanti nell'applicarne i precetti, e dare loro la forza idonea per farne obbedire le sentenze. L'esperienza ha fatto palese che una tale forza consiste nei carabinieri reali.

Le mutazioni dal male in bene non si fanno in un battere d'occhio. È indispensabile per ciò l'azione del tempo. Ma le ricchezze che si celano nel suolo della Sardegna sono tali e tante, che colà si scorgeranno assai rapidi i miglioramenti, colà assai più che non nelle altre provincie dello Stato riusciranno sensibili gli effetti delle nostre libere istituzioni, se queste si usano a promulgare giusti e savi provvedimenti.

PINELLI. Riguardo a questo articolo, prima che si ponessero avanti al Senato osservazioni relativamente alle difficoltà che potevano insorgere, io mi faceva questione, se veramente non vi fosse a temere che un' immediata applicazione di questa legge avesse con sè dei gravi inconvenienti. L'onorevole preopinante faceva appello a due principii: alla polizia ed alla giustizia: forza retta da giustizia e governo civile; ed io perfettamente concorro così nelle viste esternate, come anche in alcuno dei mezzi suggeriti, cioè di una certa omogeneità in quelle forze col restante dello Stato, un ordinamento, insomma, che avvicinasse questa parte della Sardegna al resto degli Stati di terraferma, ordinamento che attualmente, quanto agli agenti della forza pubblica, mi sembra ancora da desiderare, almeno sotto certi rapporti.

Perciò io, senza più, a questo proposito non posso che unirmi al voto che egli fa, che questa omogeneità di forze pubbliche coll'estensione del servizio del corpo dei carabinieri abbia luogo quanto più presto sia possibile. Ma io osservo che la forza deve essere anche appoggiata all'andamento naturale delle cose, e sotto quest'aspetto io non posso considerare che la disposizione che abolisce dal 1° gennaio 1853 quei pascoli, che da tempo immemorabile, pur troppo, una certa parte della popolazione usa praticare in Sardegna, non possa riuscire nella sua applicazione alquanto aspra; ma quest'asprezza, secondo me, non è motivo per cui si possa esitare nell'adozione di quest'articolo; bensì mi sembra che siccome questo pascolo è praticato da una classe d'uomini, se non erro, per la maggior parte erranti, cioè dalla classe dei così detti pastori erranti, starà alla sapienza del Governo nel mandare ad esecuzione questa legge, l'avvisare se a questa classe in vece di far cambiare onninamente e repentinamente le sue abitudini, non possa in altra guisa acconciamente provvedersi, perchè non mancheranno forse altri siti dell'isola...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PINELLI... ora meno frequentati dai pastori dove temporariamente la pastorizia potrà avere stanza senza invadere la sede dell'agricoltura, e conservare nello stesso tempo alla Sardegna questo prezioso ramo di produzione. Io suppongo che un tal provvedimento non possa essere riprovato.

Allo stato reale delle cose nell'isola di Sardegna io intendo subordinare intieramente i miei suggerimenti, e ripeto quindi che, a mio parere, se il Governo avvisasse non solamente ad impedire questi pascoli in certi terreni, ma a stabilire la cosa in modo che dove si potrà praticare si pratichi sotto il provvedimento di certe discipline, si potrà facilmente riuscire a conciliare in uno i voti delle diverse classi dell'isola.

DE CANDIA, commissario regio. Farò soltanto osservare all'onorevole senatore preopinante che mostra temere qualche inconveniente dall'immediata applicazione di quest'articolo riguardante i pascoli, che i pastori non riconobbero per loro assoluta proprietà l'uso del pascolo, ma lo tennero sempre in forza dell'antica giurisprudenza feudale, come un affitto; e questo tanto è vero che si pagava da loro una ricognizione in natura, e talora un tributo in danaro a titolo di affitto; di più i pastori pagavano le decime gravissime, come ebbi l'onore di dire, perchè si pagava sui frutti, si pagava sul capitale, si pagava sotto tante differenti forme; così, suppongo, un branco di pecore, pagava per gli agnelli, per la lana, pel formaggio, si decimava sotto tutte le forme, quindi la legge avendo svincolato i pastori da quest'obbligo, ne viene che essi riconoscono già in essa un sommo beneficio, e tutti concordemente si disporranno a sottomettersi a quanto vien loro dalla medesima domandato.

Del rimanente farò osservare che la legge stessa, per non correre rapidamente, stabiliva per modo di transizione un'epoca ben larga prescrivendo nell'articolo 16 che per un novennio dalla data summenzionata, cioè dal 1853, potessero ancora questi pascoli erranti sussistere nei terreni demaniali, comunali e privati, in fuori della cerchia delle così dette *vidazzoni*, o *paberilli*; epperò avranno ancora avanti di sé circa dodici anni.

Dirò qualche cosa sui vocaboli *vidazzoni* o *paberilli*. In Sardegna era impossibile, per la scarsa sua popolazione, coltivare una gran massa di terreni; perciò si restringevano i coltivatori in una data cerchia, e ciò ancora nell'interesse dei feudatari che ne usufruivano i pascoli. Questo arrecava con sé un avvicendamento, cioè di *vidazzone* l'anno che si seminava, e di *paberille* quello che si teneano a riposo.

I pastori che ottenevano d'entrare nei terreni lasciati a pascolo, non erano soltanto i pastori vaganti, ma ancora quelli che conducevano bestiame domito. Ora la legge abolendo quest'uso di pascolo promiscuo, volle porre i coltivatori in circostanze di trarre partito nel miglior modo che la loro industria sarà per suggerire di tutti i loro terreni con questo avvicendamento di coltivazioni credute più proficue od opportune; toglieva quindi ai pastori di poter vagare in questi terreni negli anni che erano anticamente dedicati a questi paberilli; ma con ciò non toglie loro l'uso di tutti quanti i pascoli, giacchè, ripeto, hanno ancora i terreni demaniali e comunali, dove potranno, pel suddetto novennio, esercitare la loro industria pastorale.

Onde si conosca la consistenza di questi terreni, dirò che la Sardegna contando da circa 5 milioni di starelli di superficie pari a 2300 ettari circa, di questi ne possiede una quinta parte il demanio, un quinto appartiene ai comuni, e tre quinti ai privati; ma oltre questi terreni comunali e demaniali vi sono delle piccole parcelle entrostanti ai suddetti terreni che si troverebbero ancora per detto tempo esclusi dal beneficio del totale loro affrancamento; perciò, in conseguenza, per questo tempo di transizione dovrà rimanere ai pastori circa i due quinti della totale superficie dell'isola. Di più, dirò: che cosa avran da fare i proprietari di tutti i loro terreni? Lo capiscono di già attualmente gli stessi pastori, perchè ve ne sono di quelli che, a fronte del beneficio del pascolo comune, presceleggono già da gran tempo di poter avere dei terreni in affitto dai proprietari, e vanno a chiedergli a coloro che hanno terreni chiusi (i quali sin dalla legge del 1820 furono già sottratti alla servitù del pascolo), perchè tutti comprendono che un terreno fatto proprio, laddove si può economizzare il pascolo, presenta molti migliori mezzi di sostenere il loro gregge, e ciò tanto meglio conoscono, in quanto che nei siti dove si sono già introdotti i chiusi (che con vocabolo volgare ancora accettato dalla nostra legislazione sarda vengono detti *tanche*), là è dove ha fatto la pastorizia maggiori progressi. Non vi è perciò a temere che vi sia ritrosia di sorta per parte de' pastori nello adattarsi a questa legge, giacchè per una parte essendo sgravati da tutto ciò che essi prima pagavano, e non considerando più il bestiame che quale accessorio del suolo, per loro tanto vale di dover solvere le decime, e tutte le altre contribuzioni sul bestiame, come pagare un affitto del terreno che loro si concederà a pascolo.

Soggiungerò poi che si potranno fare degli accordi con i vari particolari, là dove il terreno è suddiviso in piccole parcelle, e ciò nei paesi nostri più agricoli, che noi chiamiamo *campidani*, si potranno fare questi accordi dai comuni o direttamente con i proprietari, e sicuramente questi proprietari non avranno niente di meglio che potere essi medesimi offrire ai pastori i loro terreni a maggesi ad un modicissimo prezzo, e questa è cosa già ben capita, ripeto, giacchè vi sono fin d'ora pastori che calcolano sul tempo che dovrà essere attuata questa legge per potersi procurare pascoli ancorchè sia loro concesso un novennio per poter fruire del pascolo comune.

Perciò per questa parte il Governo è tranquillo che non si farà opposizione alcuna dai suddetti pastori.

Io credo certamente che bisognerà, come in tutte le nuove leggi che debbono avere un'immediata applicazione, dare forza ad essa mercè il concorso di una buona polizia rurale, e questa, come osservavano alcuni preopinanti, nessuno potrebbe meglio farla de' carabinieri reali, tuttochè, come accennava benissimo il generale La Marmora, non abbiamo a dolerci dei cavalleggieri, in quanto spetta alla polizia repres-

siya: ma tutto ciò, che può conferire al miglior sistema di sicurezza pubblica nell'isola è sicuramente desiderabile; ed è d'uopo confessare che sotto l'aspetto di polizia preventiva questa non venne mai meglio esercitata che allorchando eranvi i carabinieri reali, perocchè essi ne avevano i mezzi.

LA MARMORA ALBERTO. Io avevo domandato la parola per dire presso a poco quello che ha detto il signor commissario regio, in risposta al senatore Pinelli.

Aggiungerò solo una cosa, essere, cioè, eziandio oggetto de' miei pensieri e mio desiderio di cambiare l'attuale vita errante dei pastori.

Io studio da moltissimi anni quel paese, e mi sono convinto di una cosa, vale a dire che nessuna popolazione nuova si possa stabilire nell'isola, checchè ne dicano tutti i ciarlatani che fluiscono da tanto tempo in quel paese, i quali vanno formando progetti pel trasporto di colonie straniere, le quali non faranno mai nulla di bene, per causa del clima del paese.

L'unico rimedio sarebbe che i pastori a poco a poco si facciano agricoltori, e così si formerà un nocciolo di nuovi paesi.

Queste sarebbero le vere e sole colonie possibili nell'isola; le altre sono tutte fandonie.

PINELLI. Se ho ben comprese le parole del senatore La Marmora, esse sarebbero la spiegazione di una osservazione da me fatta relativamente all'applicazione della legge. Egli è appunto nello stato di transizione successiva che io considerava quel mezzo ottimo a condurre il popolo di quell'isola ad un progressivo incivillimento. Osserverò ancora, in risposta al signor commissario regio, che tutto il nodo, per così dire, della discussione sembra consistere in quella espressione di *pascolo comune*.

Io convengo pienamente essere utile che il pascolo comune cessi in un termine più o meno lungo; non ho quindi difficoltà di accettare il novennio applicato a quella zona di terreno di cui si parla nell'articolo 16, poichè anche questo tocca ad una specie di sistema progressivo di restringimento del pascolo. Ma ciò tornerebbe solo vantaggioso ai proprietari. Le osservazioni che credo si possano fare sulla pastorizia, avrebbero invece più specialmente in vista di migliorare la sorte di questa classe stessa. Come notava l'onorevole senatore La Marmora, se questa classe abbandonerà la vita nomade, si potrà allora gradatamente condurre ad uno stato più civile. A questo scopo appunto tendevano le mie osservazioni. Ed aggiungerò ancora che, dove non si potrà estendere l'agricoltura, invece di un pascolo comune ed errante, si potrà introdurre un ordinamento di pascoli, e questo verrà egualmente a raggiungere il medesimo intento.

Questa è la mia idea; tuttavia non intesi che di fare una semplice osservazione, e molto mi è caro d'intendere che il senatore Alberto La Marmora, che da tanto tempo, e con tanta profondità si è occupato dell'interesse della Sardegna, abbia anche fatto ciò oggetto delle sue meditazioni.

PRESIDENTE. Si pone ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA MILITARE DELLA CLASSE DEL 1850.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori, ho l'onore di presentarvi un progetto di legge sulla chiamata alla leva dei cittadini nati nel corso dell'anno 1850. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 782.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Egli chiede per questa legge l'urgenza; chi acconsente voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Credo anche di poter proporre al Senato che, siccome si è nominata dal medesimo una Commissione, la quale doveva esaminare e fare studio della legge definitiva sulla leva, voglia delegare alla stessa Commissione lo studio di questa legge provvisoria. Essa, secondo la relazione fatta dal signor ministro, si riferisce in parte ai principii che sono stabiliti nella legge definitiva; in conseguenza, avendo dovuto già la Commissione deliberare alquanto questi principii, io propongo che per soddisfare anche in tal preliminar studio all'urgenza dalla Camera ora votata, si trasmetta direttamente alla Commissione predetta la legge provvisoria di cui si parla.

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL TRIBUTI PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16:

« Per un novennio dalla data summenzionata, e fra i limiti portati dalle vigenti leggi, sarà permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *vidazzoni* o *paberili*; sarà però corrisposto al demanio od ai comuni dai possidenti del bestiame un fitto o capitazione da raggugiarsi all'estensione del terreno, o al numero degli animali pascolanti ed al tempo per cui l'usufruiscono. »

Chi approva l'articolo 16 voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 17. I tratti di terreno di proprietà privata che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali o comunali compresi nell'articolo precedente rimarranno soggetti per lo stesso periodo di tempo al pascolo suddetto, ed i proprietari di detti terreni parteciperanno ad un proporzionale compenso, in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvochè non istimasero meglio di chiuderli in conformità del prescritto dall'articolo 363 del Codice civile. »

Se non chiedesi la parola sull'articolo 17, lo pongo ai voti.

(Il Senato approva.)

« Art. 18 ed ultimo. Passato il novennio i terreni demaniali, comunali o privati, di cui agli articoli 16 e 17, ancora che aperti, s'intenderanno svincolati dalla servitù del pascolo e diverranno proprietà perfetta come quelli indicati nell'articolo 15. »

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio segreto, essendomi risultato che l'ufficio centrale, incaricato dell'esame della legge per autorizzazione di maggiori spese per il bacino di carenaggio in Genova, ha già in pronto il suo rapporto, io invito il relatore cavaliere Mosca a volerne dare lettura.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 897.)

PRESIDENTE. Io debbo interregare il Senato se, stante la niuna difficoltà che parmi debba presentare la discussione

di questa legge, voglia immediatamente procedere alla discussione e votazione della medesima.

Chi consente all'immediata discussione voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Do lettura del progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 397.)

È aperta la discussione generale su questa legge.

Se non chiedesi la parola rileggerò l'articolo primo:

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 51,500 in aumento alla categoria 24, residui 1849 e retro del bilancio della regia marina, per compiere la costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Genova, stata autorizzata in lire 2,340,000 col regio brevetto del 21 agosto 1845. »

Non chiedendosi la parola lo porrò ai voti.

Chi approva l'articolo 1 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. È parimente autorizzata la spesa nuova di lire 198,500 al bilancio 1851 della regia marina per sopperire all'acquisto di una porta natante pel suddetto bacino, ed alle spese accessorie, e per cui verrà aperta un'apposita categoria nella parte straordinaria del detto bilancio. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

Per giovarci di questo poco di tempo che ancora rimane, io proporrei di udire una relazione (che ancora manca a compiere la relazione delle petizioni) di una petizione rimasta indietro.

Il relatore mi ha fatto conoscere che aveva in pronto il suo rapporto: io l'invito a darne lettura.

DE CARDENAS. Domando la parola per una piccola osservazione sull'ultimo articolo della legge, cioè sull'articolo 3. Questo fu votato dalla Camera dei deputati, e non ci è stato sottoposto: esso propriamente non è un articolo di legge...

PRESIDENTE. Ma la legge è già votata.

DE CARDENAS.... Quell'articolo, non essendo votato da noi, benché estraneo alla legge, potrebbe fare nascere nel Governo il dubbio se, nella pubblicazione della legge, si debba o si possa cancellare.

Colla mancanza di queste semplici formalità parrebbe accennarsi al potere regio di prescindere dal determinare a qual ministro tocca l'eseguire.

PRESIDENTE. L'osservazione è materia di poca importanza, ma importante certamente pel tempo che sarebbe necessario di consumare, se per questa ragione si dovesse rimandare il progetto all'altra Camera. Io non ho difficoltà di consultare il Senato su questa materia.

Chi crede si debba anche votare l'articolo 3 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. I ministri della marina e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

(Petizione del signor Temistocle Santi già maggiore nelle truppe lombarde nel 1848.)

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS, relatore. Ricorreva con la petizione numero 411 il signor Temistocle Santi, di Poirino, già maggiore nelle truppe lombarde nell'anno 1848; nè la sua petizione,

come io aveva l'onore di riferire al Senato in tornata 29 scorso gennaio, poteva essere presa in considerazione, mancando delle richieste giustificazioni. Posteriormente egli fece capitare la sua firma in modo valevole, ed io mi trovo ora nel caso di poter esporre la sua richiesta ed il sentimento della Commissione che la prese ad attenta disamina.

Dopo avere narrato come la di lui onoratezza sia stata gravemente intaccata per fatti falsamente imputatigli prima a Fenestrelle, ove era di presidio nell'anno 1835, e poi a Genova nel 1839, ove era di guarnigione col suo reggimento, ed esposto, come state sventate le calunnie che si erano prodotte contro di lui, egli avesse continuato nella sua carriera sino a che nel marzo 1840 gli era accordato di ritirarsi in seguito a sua richiesta, dice essere stato collocato nelle truppe lombarde col grado di maggiore dal Governo provvisorio di Milano, grado ch'egli accettava con permesso del nostro Governo preferibilmente a quello di tenente nei bersaglieri al quale veniva promosso nel marzo di quell'anno 1848. E narra per ultimo essere stato cancellato dai ruoli delle truppe lombarde nel successivo gennaio 1849 per decisione della Commissione militare di scrutinio che era allora stabilita in Torino. Egli è contro il giudicato di questa Commissione che muove le sue lagnanze, dicendo com'essa abbia appoggiate le sue conclusioni ad un fatto che a suo carico venivagli imputato come avvenuto in Milano nell'anno 1848, fatto ch'egli ignora, del quale non venne accusato, e dal quale non fu chiamato a difendersi; e come sia anche appoggiato alle cattive informazioni che pervenivano alla Commissione per due fatti calunniosamente appostigli negli anni 1835 e 1839, a discolparlo dei quali anche in deficienza di altre prove basterebbe la sola nomina a tenente nella guerra del 1848, alla quale certamente il Ministero non sarebbe passato se avessero avuto fondamento le gravi colpe che a lui si attribuivano.

In queste circostanze egli chiede sia riveduta la predetta deliberazione della Commissione di scrutinio; gli sia inteso, se occorre, un formale processo; gli sia dato luogo a difendersi, od almeno che sia stabilita una Commissione d'inchiesta che, esaminati i fatti, possa pronunziare e rendere di pubblica ragione quelle risultanze che valgono a restituirgli l'onore e sgravarlo dalle sofferte calunnie.

La vostra Commissione, che scorge la richiesta del signor Temistocle Santi essere solo rivolta a far trionfare la verità in ciò che lo riguarda, a restituirgli quel patrimonio di onore del quale nessuno può mai essere spogliato che per propria colpa, che tutti hanno il diritto non meno che il dovere di rivendicarsene, vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro della guerra, il quale potrà o con una formale inchiesta, o con altro mezzo che meglio stimi conveniente scernere il vero dal falso, e quando ne sia il caso risarcire chi, chiamandosi ingiustamente vituperato, crede averne il diritto.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè, lette dal relatore della Commissione delle petizioni, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Prima di procedere allo squittinio delle due leggi, già votate dal Senato nei singoli articoli, debbo invitarlo a voler domani alle ore 2 pomeridiane raccogliersi negli uffizi per l'esame in primo luogo della legge portante la soppressione del profomedicato ed altre disposizioni militari; in secondo luogo di quella sull'aumento della rendita creata col regio decreto 7 settembre 1848.

Si procede ora allo scrutinio segreto sulla prima legge sul riordinamento del tributo prediale in Sardegna.

TORNATA DEL 7 MARZO 1851

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli.....	58
Voti contrari.....	20

(Il Senato adotta.)

Si procede alla votazione della legge pel bacino di carenaggio di Genova.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	56
Voti favorevoli.....	56

(Il Senato adotta ad unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.